

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 8-10-2003

Messaggio n. 118

OGGETTO: ||Obblighi previdenziali per compenso ferie non godute. Articolo 10 D.Lgs. n. 66 del 2003.||

Facendo seguito al msg. n. [79 del 27.06.2003](#) si forniscono ulteriori chiarimenti in materia di obblighi contributivi sul compenso ferie non godute.

Il legislatore ha disposto all'art. 10 del D.Lgs n.66 del 2003 che, fermo restando quanto previsto dall'art.2109 codice civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane .

Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dal relativo compenso per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro .

Nonostante la chiarezza del dato legislativo, è stato chiesto se si debbano ancora osservare gli obblighi contributivi previsti sul compenso ferie non godute ed illustrati con circolari n° [186 del 1999](#) e n° [15 del 2002](#) in caso di mancata fruizione di ferie che siano imputabili al predetto periodo di quattro settimane.

Occorre considerare in proposito che il legislatore, pur avendo fornito una norma dal tenore inequivocabile, dettando il principio di cui all'art. 10 del Dlgs. n°66 del 2003, non ha sanzionato la violazione della stessa.

A fronte di tale situazione, rimangono valide le ragioni che hanno fondato la previsione, con le circolari richiamate, di appositi meccanismi per l'assolvimento dell'onere contributivo sul compenso ferie non godute, prima fra tutte quella che prevede l'assolvimento dell'obbligo contributivo in base al principio di competenza .

Ne consegue che secondo i criteri dettati con le circolari stesse, a prescindere dalla effettiva erogazione del compenso in questione, l'obbligo contributivo sorgerà in base ai principi generali nell'anno di riferimento per la maturazione delle ferie e dovrà essere assolto in base alle istruzioni impartite con circolari n° [186 del 1999](#) e n° [15 del 2002](#) anche con riferimento ai giorni di ferie non goduti imputabili al periodo minimo di quattro settimane individuato dalla legge.

IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA

